

STATUTO

Capo I GENERALITA'

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di Consorzio depurazione acque del medio Cassarate è costituito un consorzio tra i comuni di:

Cadro, Capriasca (limitatamente alle frazioni di Sala e Tesserete) Lugaggia, Lugano (limitatamente al quartiere di Davesco-Soragno), Sonvico e Villa Luganese.

Il Consorzio è retto ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 e delle norme del capo II. della Legge d'applicazione della Legge Federale contro l'inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971 e del 2 aprile 1975 (LALCIA).

Sono inoltre convenzionati al CMC i Consorzi della Media Capriasca e della Valcolla; i rapporti con questi Consorzi sono regolati dalle convenzioni ratificate in data 13.12.1994.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire impianti di:

- smaltimento e depurazione delle acque residuali
- trattamento dei fanghi
- collettori consortili di adduzione delle acque agli impianti

Il Consorzio intraprenderà inoltre le iniziative necessarie per esplorare e sviluppare la possibilità di accorpamento con altri Consorzi, specificatamente con quelli che attualmente fanno capo all'impianto di depurazione di Cadro (Consorzio della Media Capriasca e della Valcolla) ed in prospettiva con il nuovo Consorzio per la depurazione Acque di Lugano e dintorni.

Art. 3 Competenze comunali delegate

Il Consorzio è competente:

- a) per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di
 - smaltimento e depurazione delle acque residuali
 - trattamento dei fanghi
- b) per l'allestimento, con la collaborazione dei Municipi interessati, di un piano direttore comune delle canalizzazioni (o dei collettori) esteso a tutto il territorio consortile.
- c) per l'istituzione e l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di:
 - smaltimento e depurazione delle acque residuali
 - trattamento dei fanghi.

Art. 4 Sede e comprensorio

La sede del Consorzio è a Cadro, presso l'impianto depurazione acque (IDA).

Il comprensorio del Consorzio si estende a tutte le zone dei Comuni facenti capo agli impianti di raccolta, di adduzione, di depurazione e di evacuazione, nonché ai servizi di manutenzione e di gestione del Consorzio.

Art. 5 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Capo II - Organi del Consorzio

Art. 6 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio Consortile
- b) la Delegazione Consortile
- c) la Commissione della Gestione

Essi stanno in carica un quadriennio.

a) Consiglio Consortile

Art. 7 Composizione

Il Consiglio Consortile si compone di 35 membri.

La ripartizione dei delegati tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni quadriennio, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione legale permanente, pubblicata sull'Annuario statistico ticinese.

Ogni Comune deve essere rappresentato da almeno un delegato e un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei delegati.

Art. 8 Elezione

I membri del Consiglio Consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli Comunali, a norma dell'art. 13 lett. o della LOC, entro 30 giorni dalle elezioni comunali e stanno in carica 4 anni.

E' eleggibile ogni cittadino attivo, domiciliato in uno dei Comuni consorziati.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

Art. 9 Competenze

Il Consiglio Consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del consiglio Comunale.

In particolare

- a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo quando superano l'importo di competenza della Delegazione consortile.
- c) nomina nella seduta costitutiva la Delegazione Consortile, il Presidente della stessa e la Commissione della gestione.
- d) approva le opere consortili sulla base dei progetti e preventivi definitivi e del relativo piano di finanziamento e autorizza la Delegazione Consortile a contrarre i mutui necessari.
- e) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili.
- f) adotta i regolamenti consortili
- g) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo.

- h) fissa il termine entro il quale i crediti di cui alla lettera d) decadono, se non sono utilizzati.

Art.10 Funzionamento

Il Consiglio Consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli Art. 42, 43, 44, 47, 75 e segg.

Art.11 Sessioni ordinarie e straordinarie

Il Consiglio Consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione si apre il 4° lunedì di aprile e si occupa, principalmente, della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda sessione si apre il 2. lunedì di dicembre e si occupa del preventivo dell'anno seguente.

Il Consiglio Consortile si raduna in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione Consortile lo ritiene opportuno
- b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente
- c) se almeno due dei Municipi dei Comuni Consorziati ne fanno richiesta scritta e motivata al Presidente.

b) Delegazione Consortile

Art.12 Composizione

La Delegazione Consortile si compone di sette membri, compreso il Presidente. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art.13 Nomina

La Delegazione Consortile è nominata dal Consiglio Consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.

La carica di membro della Delegazione Consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di magistrato dell'ordine giudiziario nonché di membro del Consiglio Consortile o di impiegato del Consorzio.

Art.14 Presidente

Il Presidente della Delegazione Consortile è eletto dal Consiglio Consortile, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, tra i membri della Delegazione.

Art.15 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte a terzi.

In particolare:

- a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio Consortile
- b) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo
- c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni e dei contributi da altre fonti.
- d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo.
- e) nomina il vice-presidente della Delegazione consortile
- f) nomina i dipendenti del Consorzio
- g) nomina nel suo seno o fuori le Commissioni speciali, che si rendessero necessarie, per lo studio di oggetti di particolare importanza.
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001
- i) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili

Art. 16 Funzionamento

La Delegazione Consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli Art. 80, 81, 82, da 106 a 110 inclusi e da 113 a 116 inclusi.

La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile fino ad un importo annuo complessivo di CHF 30'000.00.

La Delegazione Consortile deve fare capo ad un organo di controllo peritale esterno, ai sensi dell'art. 171 cpv. 2 della Legge organica comunale.

c) Commissione della gestione

Art. 17 Composizione

La commissione della gestione si compone di 7 membri.

Art. 18 Elezione

La Commissione della gestione è eletta dal Consiglio Consortile tra i suoi membri, nella seduta costitutiva e nello stesso modo della Delegazione consortile.

Art. 19 Funzionamento

La Commissione della gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo, della Legge organica comunale.

Capo III - Finanziamento e gestione

Art. 20 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni
- b) i sussidi erariali
- c) i prestiti da Istituti di credito

Art. 21 Quote di partecipazione dei Comuni

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3° e 60°, i Comuni partecipano alle spese del Consorzio in base a una chiave di riparto che considera:

a) per le spese di costruzione

- i costi di costruzione proporzionali al carico inquinante, derivante dagli abitanti equivalenti potenzialmente allacciabili, quest'ultimi calcolati sulla base delle previsioni di sviluppo demografico fino al 2020.
- la capacità finanziaria dei Comuni consorziati

b) per le spese di esercizio

- la popolazione legale permanente al 100%
- le industrie al 100%
- i pernottamenti del settore alberghiero : 365 giorni = AE
- il saldo migratorio interno - mediato al 33%
- il quantitativo di acqua chiara immesso nella rete consortile

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. popolazione legale permanente:

Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese
Valutazione: 1 abitante corrisponde a 1 AE
Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1. gennaio del primo anno amministrativo comunale.

2. Industrie:

Fonte dei dati: Dipartimento del Territorio, SPAAS
Valutazione: il calcolo degli AE viene comunicato in base al grado di inquinamento conseguente alla produzione dell'industria
Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1. gennaio del primo anno amministrativo comunale

3. Pernottamenti nel settore alberghiero:

Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese
Valutazione: pernottamenti del settore alberghiero : 365 = AE
Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1. gennaio del primo anno amministrativo comunale

4. Saldo migratorio interno:

Fonte dei dati: Annuario statistico ticinese
Valutazione: Saldo migratorio interno x 0.33 = AE
Anno: Ultimo dato ufficiale disponibile al 1. Gennaio del primo anno amministrativo Comunale.

5. Quantitativo di acqua chiara immessa nella rete consortile:

Fonte dei dati: risultato delle campagne di misurazione sistematiche eseguite in periodi non influenzati da precipitazioni, in tempi ristretti, con una misurazione continua non inferiore alle 36 ore.

La chiave di riparto è parte integrante dello Statuto e sarà aggiornata ogni 4 anni (quadriennio amministrativo).

Richiamati i disposti della Legge federale il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti di acque di ogni singolo Comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria.

Art.22 Tasse e contributi

I contributi e le tasse dovuti dagli utenti per l'esecuzione degli impianti consortili di evacuazione e depurazione, di allacciamento e d'uso, sono prelevati dai singoli Comuni.

Art.23 Tenuta dei conti

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della LOC (legge organica comunale).

Art.24 Bilanci preventivi

La Delegazione Consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio Consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni Consorziati e al Consiglio di Stato.

I Municipi possono presentare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio Consortile

Art.25 Conti consuntivi

La Delegazione Consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio Consortile.

I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio Consortile; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione consortile.

Art.26 Opere consortili

I progetti per le opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.

I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi, pena la decadenza di esprimere l'avviso.

Capo IV - Norme varie

Art.27 Pubblicazione delle risoluzioni

Quando l'interesse generale lo richiede il presidente della Delegazione consortile provvede, entro 5 giorni, all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione sul FU, delle risoluzioni adottate dalla Delegazione consortile.

Art.28 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice-Presidente con il Direttore o il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art.29 Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale.

Art.30 Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile.

E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art.31 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.

Approvato dal Consiglio Consortile in data 14 giugno 2007